Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — ROMA — Venerdì, 16 ottobre — Numero 242.

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 578 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il titolo IV della legge 15 luglio 1906, n. 383, portante provvedimenti per l'Italia meridionale, per la Sicilia e per la Sardegna;

Veduto il regolamento per l'esecuzione di essa legge, approvato con R. decreto 9 aprile 1908, n. 176, e segnatamente gli articoli 23 e seguenti, contenenti le norme sulla vigilanza governativa;

Veduta la domanda in data 23 luglio 1908, presentata dall'Istituto di fondi rustici, Società agricola industriale italiana con sede in Roma, per essere autorizzato ad esercitare nel Regno le operazioni previste dal titolo IV della legge sopra richiamata;

Veduto lo statuto della Società agricola industriale italiana con sede in Milano, oggi denominata Istituto di fondi rustici, Società agricola industriale italiana con sede in Roma e le modificazioni statutarie, approvate nell'assemblea generale dei soci del 24 febbraio 1907 e nel successivo atto pubblico dell'11 marzo 1907;

Ritenuto che lo statuto così modificato corrisponde a quanto dispongono la legge ed il regolamento sopra richiamati, e può quindi concedersi la autorizzazione richiesta;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È approvato lo statuto dell'Istituto di fondi rustici, Società agricola industriale italiana con sede in Roma, composto di quarantasei articoli, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

L'Istituto di fondi rustici, Società agricola industriale italiana con sede in Roma, è autorizzato ad eseguire nel Regno le operazioni prevedute dal titolo IV della legge 15 luglio 1906, n. 383, in conformità alle disposizioni contenute nella legge stessa, nel regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 9 aprile 1908, n. 376 e nello statuto approvato col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Vado, addì 4 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

STATUTO

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata.

Art. 1.

È costituita una Società anonima sotto la denominazione « Istituto di fondi rustici - Società agricola industriale italiana ».

Art. 2.

La Società ha per oggetto di compiere, in tutto il Regno, le operazioni contemplate dal tit. IV della legge 15 luglio 1906, n. 383, con le norme e garanzie, agevolezze fiscali e privilegi processuali stabiliti dalle legge stessa.

La Società potrà quindi:

a) acquistare fondi rustici, terre incolte o mal coltivate, sia da privati che dagli Istituti di emissione e loro crediti fondiari e da altri enti, per coltivarle razionalmente, trasformarle, concederle in affitto o in enfiteusi e rivenderle dopo averle migliorate o divise, in guisa da favorire, dove possibile, la formazione della proprietà coltivatrice;

b) impianto ed esercizio di industrie agricole di qualsiasi genere;

c) concorso e partecipazione alla costituzione di altre intraprese e società anonime che abbiano identici scopi o possano in qualche modo contribuire al raggiungimento del fine sociale;

d) concorso e partecipazione alla formazione d'imprese, società e colonie agricole, nonchè di cooperative ed associazioni tra produttori per lo smercio dei prodotti e a società per la produzione di materie utili all'agricoltura;

e) anticipazioni a terzi per miglioramenti e divisione di fondi rustici e per costruzione di case coloniche o anticipazione agli enfiteuti per le spese di raccolta, di coltivazione, di sementi, di concimi, per migliorare i fondi e dotarli di scorte vive e morte, di attrezzi e di quanto altro occorra all'esercizio dell'agricoltura e per la costruzione di case coloniche; tali operazioni saranno garantite da privilegio speciale e da ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276 e 31 gennaio 1903, n. 254;

f) qualunque altra operazione direttamente connessa con gli scopi suddetti.

La Società potrà anche prendere in affitto, in enfiteusi, mettere in valore ed amministrare in forma convenzionale o giudiziaria patrimoni e beni rustici anche per conto di enti, assumendo, ove occorra, la legale rappresentanza di questi; potrà altresì assumere la gestione e liquidazione di patrimoni rustici di ditte, Società immobiliari o di privati.

I fondi rustici acquistati dagli Istituti d'emissione e loro crediti fondiari, siti nelle provincie napolitane, siciliane e sarde, verranno divisi in lotti e saranno conceduti in enfiteusi ovvero venduti per lotti ai coltivatori, in guisa da favorire la formazione di proprietà coltivatrici.

La Società potrà però rivendere o dare in enfiteusi, anche senza averli migliorati o suddivisi, i terreni boschivi, quei fondi rustici che siano già in abbastanza buono stato di coltivazione, rappresentino piccole unità culturali suscettibili di immediata colonizzazione o quelle terre che, per eccessivo frazionamento, per la lontananza da altre coltivazioni o per altra speciale ragione, non si prestino a lavori di miglioramento e all'impianto di una coltivazione razionale o non possano essere suddivise senza creare servitù di passaggio o di scolo.

Nelle concessioni enfiteutiche la Società si uniformerà alle disposizioni dell'art. 38 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Il saggio degl'interessi sulle anticipazioni, di cui al comma *e*), non potrà eccedere il 5 0_I0 netto per la Società e nelle altre anticipazioni, come pure nei residui crediti per vendita di terre, la misura massima dell'interesse non sarà superiore al 4 1/2 0/0 netto per la Società.

La Società destina una parte del suo capitale e del suo patrimonio in misura non inferiore sempre ai 5 milioni per le operazioni anzidette, che verranno esercitate nelle provincie napolitane, siciliane e sarde anche a mezzo di una sezione speciale.

Le riserve e i capitali destinati ad investimenti, escluso il capitale circolante, potranno essere impiegati in titoli di Stato, in titoli garantiti direttamente o indirettamente dallo Stato, in azioni od obbligazioni fondiarie e in anticipazioni su tali titoli.

Il capitale circolante, nella misura da determinarsi dal Consiglio, sarà preferibilmente collocato a conto corrente libero o vincolato presso Istituti di credito di notoria solidità, in riporti o in altre operazioni di pronta e sicura realizzazione da determinarsi dal Consiglio.

Art. 3.

La Società ha sede in Roma, ma potrà avere sezioni, succursali, agenzie o rappresentanze in qualunque altra città d'Italia ed anche all'estero.

L'istituzione e la soppressione delle sezioni, succursali, agenzie o rappresentanze sarà decisa dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

La sua durata è fissata in anni novanta e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea, da prendersi colle norme di cui al successivo art. 16, senza diritto, in questo caso, nei soci dissenzienti di recedere dalla Società.

Capitale sociale.

Art. 5.

Il capitale sociale è fissato in L. 25,000,000, diviso in 125,000 azioni da L. 200 cadauna.

Esso potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea. Tutte le norme, condizioni e modalità della emissione e del collocamento delle nuove azioni saranno determinate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 6.

In ogni caso di aumento del capitale sociale oltre i 40 milioni,

le nuove azioni verranno offerte per metà almeno agli azionisti e ripartite pro rata fra i medesimi.

Le azioni che non fossero optate saranno collocate a cura del Consiglio d'amministrazione.

Art. 7.

Le azioni interamente liberate sono al portatore, salvo il disposto dell'art. 123 Codice di commercio.

Esse sono indivisibili, non riconoscendo la Società che un solo proprietario per ogni azione.

Gli azionisti hanno facoltà di chiedere il tramutamento di azioni al portatore in nominative e viceversa, previo rimborso delle sole spese effettive e secondo le norme che verranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

Assemblea generale.

Art. 8.

L'assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti.

Tutti gli azionisti in corrente coi versamenti hanno diritto di intervenire all'assemblea.

Art. 9.

L'assemblea generale:

a) discute, approva e modifica i bilanci, udita la relazione dei sindaci;

b) surroga gli amministratori che escono d'ufficio;

c) nomina i sindaci e ne determina la retribuzione;

d) delibera sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della Società, sulla fusione sua con altre Società, sulla riduzione, reintegrazione e aumento del capitale sociale, sul cambiamento dell'oggetto della Società e sopra qualsiasi altra modificazione statutaria;

e) delibera inoltre sulla eventuale emissione di obbligazioni, sulla nomina dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e sopra ogni altro oggetto deferito dalla legge e dallo statuto alla sua approvazione.

Art. 10.

L'assemblea generale ha luogo alla sede della Società o in quell'altra località che sarà fissata sull'avviso di convocazione.

Essa è convocata, in via ordinaria, ogni anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la trattazione degli oggetti di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo precedente.

È inoltre convocata, ogni qualvolta occorra, a giudizio del Consiglio di amministrazione o sulla domanda di tanti azionisti che abbiano all'uopo depositato nella cassa della Società tante azioni che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

Nel caso di convocazione per domanda di azionisti, dovranno nella domanda stessa essere indicati gli argomenti da trattarsi, e la convocazione dovrà farsi non oltre il termine di un mese dalla domanda, giusta il disposto dell'art. 159 Codice di commercio.

Art. 11.

La convocazione dell'assemblea si fa mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, non compreso il giorno della pubblicazione nè quello dell'assemblea.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'assemblea.

Potrà anche indicare il giorno per l'assemblea di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, giusta il disposto del successivo art. 17, e in questo caso non sarà necessario per questa seconda assemblea altro avviso ulteriore.

Art. 12.

Per intervenire alle assemblee i portatori delle azioni dovranno depositare i loro titoli almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza nella cassa della Società o in quelle altre che saranno designate dal Consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Nel computo dei cinque giorni non è compreso nè il giorno del deposito nè quello dell'assemblea.

Agli azionisti che effettueranno il deposito verrà consegnato il relativo biglietto di ammissione, coll'indicazione del numero dei titoli depositati, i quali saranno restituiti a cominciare dal giorno successivo all'assemblea, contro consegna della relativa ricevuta.

Art. 13.

Gli azionisti che abbiano effettuato il deposito prescritto dal precedente articolo possono farsi rappresentare nelle assemblee da altri azionisti che abbiano fatto il deposito medesimo, anche mediante semplice delegazione in calce al biglietto di ammissione.

Gli amministratori non possono essere mandatari.

Art. 14.

Nelle assemblee generali ogni azione dà diritto ad un voto.

Gli amministratori non hanno voto nell'approvazione del bilancio, nè in quelle altre deliberazioni nelle quali fossero personalmente interessati. La loro astensione non influisce però sulla validità dell'assemblea per quanto riguarda il numero delle azioni rappresentate, come ai successivi articoli 15 e 16.

Art. 15.

Salvo il disposto del successivo art. 16, l'assemblea generale è legalmente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino in proprio o per procura almeno un quinto del capitale sociale.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. Trattandosi però della nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e dei sindaci, basterà la maggioranza relativa, e in caso di parità di voti si riterrà eletto ad amministratore quello che sarà possessore di un numero maggiore di azioni, e a sindaco il più anziano di età.

Art. 16.

Per deliberare sopra gli oggetti di cui alla lettera d) dell'art. 9 sarà necessaria la presenza di tanti soci, che rappresentino in proprio o per procura almeno la metà del capitale sociale e la maggioranza di almeno due terzi dei voti rappresentati all'assemblea.

Trattandosi della emissione di obbligazioni e della nomina dei liquidatori, si applica il disposto degli articoli 172 e 210 del vigente Codice di commercio.

Art. 17.

Qualora l'assemblea generale non risultasse legalmente costituita per mancanza di numero, l'assemblea stessa sarà riconvocata nel giorno fissato nell'avviso di convocazione della prima, come al precedente art. 11, e in ogni caso a distanza non maggiere di quindici giorni.

L'avviso di convocazione della seconda assemblea, nel caso che il giorno non sia stato indicato nell'avviso di convocazione della prima, dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il deposito delle azioni per questa seconda adunanza basterà che sia fatto tre giorni prima di quello stabilito per l'assemblea.

Qualora le azioni depositate per la prima assemblea non siano state ritirate, il biglietto di ammissione rilasciato per detta assemblea vale anche per quella di seconda convocazione.

Art. 18.

L'assemblea di seconda convocazione potrà validamente deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia il numero delle azioni rappresentate. Ma trattandosi di uno degli oggetti di cui all'art. 16, sarà necessario, anche in questo caso, per la validità delle deliberazioni, il voto favorevole di almeno due terzi dei voti rappresentati all'assemblea, fermo,

per i casi di cui al primo capoverso dell'articolo stesso, il disposto dei succitati articoli 172 e 210 del Codice di commercio.

Art. 19.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese per alzata o seduta, tenuto conto del numero di azioni da ciascun socio rappresentato.

A richiesta di almeno cinque soci o quando il Consiglio lo giudichi opportuno, si voterà per appello nominale.

La votazione, di regola, è palese. Trattandosi però della nomina dei consiglieri e dei sindaci e così pure quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque soci, si procederà per scrutinio segreto.

Art. 20.

L'assemblea sarà presieduta dal presidente del Consiglio d'amministrazione o da chi ne fa le veci.

Il presidente nomina un segretario e l'assemblea due scrutatori.

Art. 21.

I processi verbali delle adunanze dell'assemblea generale saranno stesi su apposito libro e sottoscritti dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Le copie e gli estratti dei detti verbali, che non siano fatti in forma notarile, saranno certificati conformi dal presidente del Consiglio d'amministrazione.

Art. 22.

Le deliberazioni prese dall'assemblea generale, in conformità del presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

I dissenzienti hanno però il diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dall'art. 158 Codice di commercio.

Qualora l'emissione delle obbligazioni venga fatta in base al tit. IV della legge 15 luglio 1906, n. 383, la deliberazione relativa potrà essere presa dall'assemblea con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per procura almeno un terzo del capitale sociale, ma con la maggioranza di almeno 2[3 dei voti rappresentati all'assemblea.

In tal caso le obbligazioni saranno al portatore e la ragione dell'interesse non eccederà la misura del 4 0[0 netto pagabile a semestri posticipati. Le obbligazioni verranno rimborsate non oltre 50 anni dalla loro emissione e sempre nei limiti di durata della Società.

Le obbligazioni da rimborsare verranno estratte a sorte nel mese di agosto di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento che sarà stabilito per ciascuna emissione d'accordo col Governo; quelle estratte cesseranno di essere fruttifere col 30 settembre successivo all'estrazione.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 23.

La Società è amministrata da un Consiglio composto di non meno di sette e non più di quindici membri.

Il primo Consiglio d'amministrazione è nominato all'atto costitutivo.

Le nomine successive sono fatte dall'assemblea generale, salvo il disposto dell'art. 25.

Almeno tre quarti dei componenti il Consiglio d'amministrazione o il Collegio dei sindaci, come pure gli amministratori delegati e direttori dovranno avere nazionalità italiana. Il presidente del Consiglio d'amministrazione dovrà essere scelto fra i consiglieri di nazionalità italiana.

Art. 24.

I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e si rinnovano secondo le norme stabilite dall'art. 124 Codice di commercio.

I consiglieri uscenti di carica sono sempre rieleggibili.

Art. 25.

Qualora per morte o per altra causa un consigliere cessi dall'ufficio durante il tempo della sua carica, il Consiglio, in unione ai sindaci, provvede alla surroga a termine dell'art. 125 del Codice di commercio.

Il surrogante rimane in carica per tutto il tempo per cui avrebbe dovuto restarvi il consigliere surrogato.

Art. 26.

Per gli effetti dell'art. 123 del Codice di commercio, ciascun amministratore deve depositare nella Cassa della Società tante azioni che rappresentino al loro valore nominale la somma di L. 50,000, venendo a tale cifra espressamente limitata la cauzione prescritta dall'articolo stesso.

Le azioni depositate si intendono vincolate a garanzia della sua gestione e non possono essere ritirate se non in seguito all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio a cui prese parte.

Art. 27.

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un presidente e un vice presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice presidente, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio elegge pure un segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori del Consiglio.

Art. 28.

Il Consiglio si raduna dietro invito del presidente, o di chi ne fa le veci, alla sede della Società o in quell'altro luogo che sarà da esso indicato, ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale o quando ne sia fatta domanda da due o più consiglieri, dall'amministratore delegato, dal direttore o dai sindaci.

La convocazione si fa mediante avviso al domicilio di ciascun consigliere con lettera o telegramma almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza.

Della convocazione viene dato avviso ai sindaci, ai termini dell'art 184 Codice di commercio.

Art. 29.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità di voti, prevarrà il partito a cui accede il presidente del Consiglio o chi ne fa le veci.

Art. 30.

Qualora in una determinata operazione un amministratore abbia interesse contrario a quello della Società, esso dovrà astenersi dal deliberare sulla detta operazione, richiamandosi in proposito il disposto dell'art. 150 Codice di commercio.

Art. 31.

Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro dei verbali.

Ogni verbale sarà firmato dal presidente e dal segretario.

Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal presidente e dal segretario.

Art. 32.

I consiglieri di amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 33.

I consiglieri di amministrazione non contraggono alcuna obbligazione personale relativamente agli impegni della Società e non hanno altra responsabilità all'infuori di quella prevista dall'art. 122 Codice di commercio.

Le azioni di responsabilità per violazione del loro mandato, della legge e dello statuto competono esclusivamente all'assemblea dei soci.

Attribuzioni del Consiglio - Firma e rappresentanza sociale.

Art. 34.

Il Consiglio provvede alla gestione dell'azienda sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione così ordinaria che straordinaria, con facoltà in ispecie di acquistare e vendere stabili, assentire inscrizioni, cancellazioni, surroghe, postergazioni di ipoteche, fare qualsiasi operazione presso il Debito pubblico e Cassa depositi e prestiti, deliberare su qualsiasi azione giudiziaria, o fare transazioni, deliberare la istituzione di succursali, agenzie o rappresentanze.

Esso nomina gli impiegati, ne fissa gli stipendi, li sospende e li revoca, compila i regolamenti per i servizi interni, verifica i conti, compila l'inventario e il bilancio, convoca le assemblee e ne stabilisce l'ordine del giorno.

In generale il Consiglio d'amministrazione è investito di tutti i poteri non espressamente riservati all'assemblea generale dal presente statuto o dalla legge.

Art. 35.

Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato a conferire tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di amministratori delegati.

Può anche nominare, sia nel suo seno che all'infuori di esso, direttori o procuratori con quei poteri e attribuzioni che loro crederà di deferire.

Art. 36.

La rappresentanza e la firma sociale spettano individualmente al presidente del Consiglio di amministrazione e collettivamente due a due ai membri del Consiglio medesimo. Il Consiglio è pure autorizzato a conferire la firma e la rappresentanza sociale agli amministratori delegati, direttori e procuratori, individualmente o collettivamente, come esso crederà di stabilire e sempre nei limiti dei poteri loro deferiti.

Art. 37.

Spetta al Consiglio di determinare la retribuzione da assegnarsi agli amministratori delegati, direttori o procuratori anche sotto forma d'interessenze negli utili dell'azienda, da calcolarsi come spese di esercizio.

Il Consiglio determinerà pure, ove lo ritenga del caso, la cauzione che essi dovranno prestare e tutte le altre norme e modalità relative.

Sindaci.

Art. 38.

L'assemblea generale ordinaria nomina ogni anno cinque sindaci effettivi e due supplenti.

Essi hanno le attribuzioni e i doveri di cui agli articoli 178 e 184 e relativi del Codice di commercio.

I sindaci effettivi e supplenti uscenti di carica sono rieleggibili.

Bilancio - Riparto utili.

Art. 39.

L'esercizio sociale si chiude al 30 novembre di ogni anno. Il primo esercizio sarà chiuso il 30 novembre 1906.

Art. 40.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvederà alla compilazione dell'inventario dell'azienda sociale e relativo bilancio.

L'inventario dovrà essere compilato coll'osservanza delle migliori norme usate in commercio e con tutte quelle deduzioni ed ammortamenti che saranno ritenuti necessari per garantire il buon andamento dell'azienda sociale.

Inventario e bilancio saranno comunicati ai sindaci nel termine prescritto dall'art. 176 Codice di commercio.

Ogni azionista avrà diritto di esaminare il bilancio, copia del quale dovrà a tale effetto essere depositata, insieme alla relazione dei sindaci, agli uffici della Società durante i quindici giorni precedenti quello fissato per l'assemblea generale e finchè sia approvato.

Art. 41.

Gli utili netti emergenti dal bilancio annuale, depurate le spese di amministrazione e di esercizio, saranno ripartiti come segue:

a) il 10 per cento per la costituzione di un fondo di riserva ordinario;

b) l'85 per cento agli azionisti;

c) il 3 per cento per il Consiglio d'amministrazione;

d) il 2 per cento a disposizione del Consiglio per erogarlo in gratificazioni, sussidi ad istituzioni o premi d'incoraggiamento all'agricoltura.

Art. 42.

Sarà devoluto agli azionisti, quanto non venisse di anno in anno erogato dal Consiglio sulla quota messa a sua disposizione, come alla lettera *d*) dell'articolo precedente.

Art. 43.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato, nel termine che sarà fissato dall'assemblea, alla sede della Società o presso quegli altri Istituti che saranno indicati dall'assemblea medesima.

I dividendi non ritirati entro 5 anni dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

Liquidazione della Societa.

Art. 44.

Verificandosi, per scadenza del termine o per altro motivo qualsiasi, lo scioglimento della Società, l'assemblea procederà alla nomina dei liquidatori e ne determinerà le attribuzioni, stabilendo il termine entro il quale essi dovranno rendere conto della loro gestione.

Compiuta la liquidazione e soddisfatta la passività sociale, i soci potranno con la stessa maggioranza di cui all'art. 16, deliberare sulla divisione in natura delle rimanenti attività sociali.

Disposizioni generali.

Art. 45.

Ogni azionista deve eleggere domicilio in Roma per tutto ciò che concerne l'esecuzione del presente statuto ed i diritti ed obblighi che ne derivano.

In mancanza di tale elezione di domicilio, si intende il domicilio stesso eletto di pieno diritto alla sede della Società.

La detta elezione di domicilio s'intende attributrice di giurisdizione.

Art. 46.

Per tutto ciò che non è disposto dal presente statuto, la Società si uniformerà alle disposizioni del Codice di commercio e del titolo IV della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il numero **CCCXCIV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 16 luglio 1904, n. 397 e 13 giugno 1907, n. 342;

Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Vedute le convenzioni stipulate addì 15 settembre 1908 fra il Ministero della pubblica istruzione e il comune di Sarzana per la conversione in Regio di quelle scuole medie classiche e tecniche, in base alla domanda all'uopo presentata in data 20 giugno 1906;

Veduto che la scuola tecnica di Sarzana ha goduto nell'ultimo triennio di sussidi facoltativi sul bilancio della pubblica istruzione per un ammontare medio annuo di L. 2133.33;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ginnasio e la scuola tecnica di Sarzana sono convertiti in Regi, per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1908.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante di entrambe le dette scuole e il personale di servizio del ginnasio il comune di Sarzana verserà annualmente all'erario dello Stato L. 14,177 per il ginnasio e L. 8151.07 per la scuola tecnica, garantendo per il primo L. 2500 e L. 5000 per la seconda come introito delle tasse scolastiche.

Esso provvederà inoltre direttamente a quanto altro gl'incombe per legge e a termini delle convenzioni 15 settembre 1908, per il mantenimento delle scuole medesime.

Art. 3.

Il fondo stanziato al cap. 133 del bilancio passivo della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-909 sarà diminuito, con effetto dal 1° ottobre 1908, della somma di L. 2133.33 in dipendenza dell'egual somma detratta dal contributo a carico del comune di Sarzana per il mantenimento di quella scuola tecnica.

Art. 4.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alle variazioni da portarsi per l'attuazione del presente decreto, agli stanziamenti del bilancio passivo della pubblica istruzione per il corrente esercizio nonchè alle tabelle organiche delle cattedre nelle RR. scuole medie e degli insegnanti di ginnastica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **CCCXCV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 16 luglio 1904, n. 397 e 13 giugno 1907, n. 342;

Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 15 settembre 1907;

Veduta la Convenzione stipulata addì 22 settembre 1908 fra il comune di Alba e il Ministero della pubblica istruzione per la conversione in Regia di quella scuola tecnica in base alla domanda all'uopo presentata in data 1° dicembre 1905;

Veduto che la scuola tecnica di Alba godette nell'ultimo triennio di sussidi facoltativi sul bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per un ammontare medio annuo di L. 1500;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica di Alba è convertita in Regia per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1908.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante di detta scuola il comune di Alba verserà all'erario dello Stato annualmente un contributo di L. 10,500.40 garantendo un introito di L. 3204 come provento delle tasse scolastiche e provvedendo direttamente a quanto altro gli incombe per legge e a termini delle convenzioni 22 settembre 1908 per il mantenimento della scuola medesima.

Art. 3.

Il fondo stanziato al capitolo 133 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio corrente allo scopo di sussidiare Provincie, Comuni ed altri enti morali che mantengono scuole tecniche sarà diminuito in ragione dell'annua somma di L. 1500 in dipendenza dell'egual somma detratta dal contributo a carico del comune di Alba per la conversione in Regia della sua scuola tecnica pareggiata.

Art. 4.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alle variazioni da portarsi per l'attuazione del presente agli stanziamenti del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione nonchè alle tabelle organiche delle cattedre nelle Regie scuole medie e degl'insegnanti di ginnastica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **CCCXCVI** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 16 luglio 1904, n. 397, 13 giugno 1907, n. 342, e il regolamento approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Vedute le convenzioni stipulate fra il comune di Senigallia e il Ministero della pubblica istruzione per la conversione in governativi del ginnasio e della scuola tecnica di detto Comune, in base all'istanza all'uopo presentata il 9 febbraio 1906;

Veduto che la scuola tecnica di Senigallia ha goduto nell'ultimo triennio di sussidi facoltativi sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, la cui media annua ascende a L. 2166.66;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ginnasio « Pio » e la scuola tecnica di Senigallia sono convertiti in governativi per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1908.

Art. 2.

Per tutte le spese del personale direttivo ed insegnante di entrambe le dette scuole e per quello di basso servizio del ginnasio « Pio », il comune di Senigallia verserà all'erario dello Stato un annuo contributo di L. 13,877 per il ginnasio e di L. 10,117.74 per la scuola tecnica, garantendo inoltre un annuo introito di L. 2800 per il primo e di L. 3000 per la seconda, come provento delle tasse scolastiche e provvedendo direttamente a quanto altro gl'incombe per legge e a termini delle convenzioni 22 settembre 1907 pel mantenimento e il regolare funzionamento delle dette scuole.

Art. 3.

Il fondo stanziato al cap. 123 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-909 sarà diminuito con effetto dal 1° ottobre 1908 in ragione dell'annua somma di L. 2166.66 portata a diminuzione del contributo a carico del comune di Senigallia per il mantenimento della suddetta scuola tecnica.

Art. 4.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alle variazioni da portarsi per l'attuazione del presente decreto agli stanziamenti del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per il corrente esercizio, nonchè alle tabelle organiche delle cattedre nelle RR. scuole medie e degli insegnanti di ginnastica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro della guerra:

N. CCCXCVII (Dato a Spezia, addì 7 settembre 1908), col quale si radiano dal novero delle fortificazioni dello Stato talune opere della piazza di Genova.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CCCXCVIII (Dato sulla R. nave « Vittorio Emanuele », il 31 agosto 1908), col quale è data facoltà al comune di Bisceglie di applicare, nell'anno 1908, la tassa di famiglia col minimo imponibile di L. 500 (cinquecento).

Sulla proposta del ministro per l'agricoltura, industria e commercio:

N. CCCXCIX (Dato a Vado, il 4 settembre 1908), col quale si approva lo statuto organico del Monte di pietà di Pesaro.

N. CCCC (Dato a Vado, il 4 settembre 1908), col quale si approva lo statuto del Monte di Pietà di Caravaggio.

N. CCCCIII (Dato a Racconigi, il 17 settembre 1908), col quale si modifica lo statuto organico della Cassa di risparmio di Ravenna.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto l'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 19 aprile 1907, n. 213, con cui è prescritto l'intervento di un ispettore governativo nelle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei delegati per il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana;

Veduto il R. decreto 10 agosto 1907, n. 605 con cui è stabilito che la vigilanza governativa, in quanto concerne gli ordinamenti, la funzione e la gestione amministrativa ed economica del Consorzio predetto e sui suoi organi è esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Determina:

Art. 1.

La vigilanza governativa presso il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana e sovra i suoi organi sarà esercitata:

a) esaminando se gli ordinamenti del Consorzio siano idonei a raggiungere gli scopi voluti dalla legge 15 luglio 1906, n. 333, e presentando al riguardo osservazioni o proposte;

b) vigilando a che il Consorzio ed i suoi organi funzionino in armonia alle vigenti discipline legislative e regolamentari ed in conformità dei precetti statutari;

c) rendendosi conto dell'ordinamento della contabilità e seguendone lo svolgimento;

d) assistendo a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei delegati, previa cognizione degli oggetti da inscrivere all'ordine del giorno di ciascuna adunanza; nonchè intervenendo alle riunioni delle Commissioni interne instituite per l'esame di speciali materie;

e) riferendo al Ministero sulle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato dei delegati - nel giorno successivo alle adunanze - e trasmettendo entro tre giorni dalle deliberazioni stesse, copia dei processi verbali delle adunanze;

f) sospendendo, seduta stante, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, le quali ledano gli interessi del Consorzio, ovvero violino le discipline legislative e regolamentari od i precetti statutari;

g) illustrando con particolareggiate relazioni i risultati finanziari ed economici dei bilanci annuali, ed avvisando alle provvidenze che valgano a cementare la solidità.

Art. 2.

La vigilanza governativa presso il Consorzio obbligatorio per la industria solfifera siciliana e presso i suoi organi è affidata all'ispettore per la vigilanza sugli Istituti di credito e di previdenza cav. avv. Camillo Angelelli, a far tempo dal 1° settembre p. v.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e dovrà inserirsi nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 31 agosto 1908.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R. CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN NIZZA

Elenco dei nazionali deceduti nella città di Nizza nel mese di agosto 1908.

Crulli Maria, d'anni 46 — Tornatis Giorgio, id. 60 — Gancia Pietro, id. 27 — Giordanello Costantino, id. 59 — Sartini Giuseppe, id. 35 — Tirimagni Antonio, id. 49 — Bertea Battista, id. 45 — Torcolacci Giuseppe, id. ? — Bertini Mario, id. 63 — Farioli Pietro, id. 39 — Perazzini Albina, id. 67 — Menichetti Anna, id. 20 — Rossi Luigi, id. 55 — Manara Alessandro, id. 20 — Massari Clorinda, id 33 — Invernizzi Giuseppe, id. 55 — Pellegrino Lorenzo, id. 55 — Fiandino Giuseppe, id. 59 — Callandria Angelo, id. 38 — Solimei Pio, id. 75 — Teirras Nicola, id. 65 — Panero Rocco, id. 58 — Bernaschino Giuseppe, id. 77 — Rumazza Desirato, id. 64 — Zappa Angelo, id. 56 — Druetta G. B., id. 71 — Salemo Francesco, id. 56 — Callo Emma, id. 40 — Siccardi Giovanni, id. 24 — Soppelsa Valentino, id. 31 — Cristiani Giuseppe, id. 67 — Finardi Giovanni, id. 63 — Pallanca Antonio, id. 50.

R. CONSOLATO D'ITALIA IN INNSBRUCK

ELENCO degli italiani decessi nel distretto consolare d'Innsbruck, la cui morte pervenne a conoscenza di questo R. Consolato durante il 3° trimestre 1908.

Piccioni Francesco, d'anni 47 — Dalla Zassa Antonio, id. 33 — Celadon Giovanni, id. 49 — Braga Achille, id. 78 — Gianello Primitiva, id. 36 — Straulino Egidio, id. 12 — Fanese Luigia, id. 56 — Montagni Francesco, id. ?.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi elettrici

AVVISO.

Il giorno 13 corrente in Gliaca di Piraino, provincia di Messina, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 15 ottobre 1908.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 29 luglio 1908:

Bichi Cesare, usciere capo, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° agosto 1908.

Con decreto Ministeriale del 2 agosto 1908:

Vendittelli dott. Arturo — Guacci Tiberio — Foschi dott. Italo — Zanetti Alberto — Bianchini Gino — Romeo Giovanni — Riva Umberto — Botti dott. Giuseppe — Boncinelli Ettore, vincitori dell'esame di concorso indetto con decreto Ministeriale 3 gennaio 1907, n. 12,029.

Guastadisegni Nicola — Amato Gennaro — Clemente dott. Giov. Filippo — Novelli Enrico — Feliciangeli Giovanni — Rosi-Bernardini Giulio — De Liguoro Alfredo, idonei per l'esame di concorso predetto, sono nominati volontari, con decorrenza dal 1° agosto 1908.

Con R. decreto del 14 settembre 1908:

Picazio dott. Tommaso, segretario di 4ª classe, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 1° settembre 1908, con l'annuo assegno di L. 583.33.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Numeri delle 140 obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui, passate a carico dello Stato in seguito alle Convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858, state sorteggiate nella 34ª estrazione del 2 ottobre 1908.

139	10413	10593	10650	10925
11139	11228	11373	11459	11800
12299	12339	12343	12559	12681
12868	13437	13178	13625	13719
13863	13912	14099	14124	14185
14377	14420	14703	15075	15122
15349	15509	15587	15747	15836
15857	15912	16113	16153	17185
17219	17303	17365	17557	17799
17824	17883	18020	18178	18561
18624	19113	19177	19242	19567
19913	19963	20188	20461	20493
20507	20630	20667	20865	20919
20933	21000	21066	21128	21189
21285	21532	21725	21749	21876
22716	22969	23016	23219	23278
23564	23596	23970	24191	24696
24733	25014	25019	25021	25205
25240	25255	25826	25941	26072
26093	26165	64193	64345	64472
64695	64701	64716	65044	65111
65256	65746	65894	66253	66264
66687	66736	66871	66957	66970
67075	67092	67130	67346	67722
67770	67999	68053	68086	68258
68472	68646	68677	68894	69372
69557	69664	69724	69812	70525
70718	70758	71181	71200	71897

Le suddette Obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1908, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° gennaio 1909, mediante restituzione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole non più pagabili in conto interessi, e cioè:

Cedola N. 91 - Scadenza 1° luglio 1909.
Id. » 94 - Id. 1° gennaio 1911.

Nel Regno - Con mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria del Regno, che saranno emessi dalla Direzione generale in seguito a regolare domanda da presentarsi, o direttamente alla Direzione generale del Debito pubblico, od a mezzo delle Intendenze di finanza.

All'Estero - a Parigi direttamente dalla casa F.lli De Rothschild.

Roma, addì 2 ottobre 1908.

Per il direttore generale
LUBRANO.

Per il direttore capo della divisione 6ª
ENRICI.

Per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti
MONACELLI.

AVVERTENZA

(Articolo 194 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942).

I possessori delle obbligazioni o delle cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffici delle sezioni di R. tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative obbligazioni o cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro, non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la sezione di R. tesoreria e gli altri contabili incaricati del pagamento, paghino l'importare delle cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'obbligazione o della cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 3.75 00, cioè: n. 410,748 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,306,991 del vecchio consolidato 5 00 di L. 5), per L. 3.75 al nome di Roberti *Vincenzo* fu Vincenzo, minore, sotto la tutela di Antonio Squitieri fu Gaetano, domiciliato in Napoli (libero), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Roberto *Vincenza* fu Vincenzo, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pbblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 ottobre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 00, cioè: n. 131,633 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 700,972 del già consolidato 5 00), per L. 11.25, al nome di *De Volutis* Antonio di Simone, domiciliato a Belvedere Marittimo (Cosenza), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *De Velutiis* Antonio, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 ottobre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 00, cioè: n. 165,182 d'inscrizione sui registri della direzione generale (corrispondente al n. 822,014 del soppresso consolidato 5 00) per L. 67.50, al nome di Bosio *Teresa* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bosio *Maria-Teresa-Carolina-Angela* di Luigi, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state

notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 ottobre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 383,950 d'iscrizione sui registri della direzione generale (corrispondente al n. 1,272,506 del vecchio consolidato 5 0[0), per L. 41.25-38.50, al nome di Levi-Deveali Annetta, Elia ed *Ettore* di Matassia, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Levi-Deveali Annetta, Elia e *Sanson Ettore* di Matassia, minori, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 ottobre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 260,771 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 45.42, al nome di Gerbi *Giovanni-Aristide*, Mario ed Angela di Domenico, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Isola d'Asti (Alessandria), (libera), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gerbi *Aristide-Giovanni*, Mario ed Angela, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 ottobre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 285 292 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 15.14, al nome di Rovetto *Teresa*, Carolina, Lucia e *Maria* fu Felice, minori sotto la patria potestà della loro madre Serra-Giovanna di Giuseppe ved. di Rovetto Felice, domiciliati a Castelnuovo di Asti (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rovetto *Luigia Teresa*, detta Teresa, Carolina, Lucia e *Maddalena-Maria*, detta Maria, fu Felice, minori, ecc., come sopra, vere proprietarie della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 ottobre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 470,342 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 26.25, al nome di Boitani *Maria* fu Eugenio, minore, sotto la patria potestà della madre Torriani Rosa (ved. Boitani) fu Giuseppe, domiciliata in Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Boitani *Anna-Maria-Giulia-Santina* fu Eugenio, minore, sotto la patria potestà della madre Torriani, ecc. ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 ottobre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

(1ª *pubblicazione*).

Avviso per rettifica di nome dell'usufruttuaria di rendite.

Si è dichiarato che l'usufrutto delle rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 19,955 e n. 96,313 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondenti ai nn. 63,440 e 551,250 del soppresso consolidato 5 0[0) rispettivamente per lire 221.25 e L. 360, al nome di Corazza Francesco fu Teodoro, domiciliato a Poggio Mirteto (Perugia), spettava a Siorni *Maria*, e ciò per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva lo stesso usufrutto attribuirsi a Siorni *Anna-Maria-Giovanna-Carolina* vera usufruttuaria delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detto nome nel modo richiesto.

Roma, il 14 ottobre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

2° AVVISO.

È stato presentato a questa Direzione generale per convertirlo nel nuovo consolidato 3.75 0[0, il certificato n. 30,307-146,907 di L. 10 intestato a Capineri Giovanni fu Giovanni di Macherio.

Poichè a tergo del certificato stesso vi era un attergato di cessione a favore del parroco *pro-tempore* di Macherio con vincolo di destinazione e senza autenticazione della firma del titolare cedente, il foglio portante l'attergato stesso fu unito al certificato del consolidato 3.75 0[0, n. 35,909, emesso in sostituzione di quello esibito del già consolidato 5 0[0.

In analogia a quanto dispone l'art. 158 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si avverte chiunque possa avervi interesse dell'eseguita operazione.

Roma, il 14 ottobre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

3° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione in consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato consolidato 5 0[0 n. 576,385 per la rendita di L. 30 a favore di Manno barone Antonio fu barone Giuseppe, domiciliato in Torino, vincolato a favore della Società anonima delle strade ferrate romane a garanzia di ogni molestia per la restituzione di obbligazioni, ed attergato di cessione

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita visitò, ieri mattina, a Parigi, l' « Hôtel des Invalides », ove fu ricevuta dal governatore.

Guidata dal governatore, S. M. la Regina, visitò la tomba di Napoleone ed il museo dell'esercito.

S. M. fece poscia una passeggiata in automobile ritornando a colazione all'Hôtel.

Nel pomeriggio ricevette il presidente del Consiglio, Clémenceau, col quale ebbe un colloquio cordialissimo, e la signora Barrère, moglie dell'ambasciatore di Francia a Roma.

Nella serata S. M. assistette ad una rappresentazione teatrale.

Alla Consulta. — S. E. il ministro degli esteri, Tittoni, offrì ieri sera, nel palazzo della Consulta, un banchetto in onore della presidenza del Congresso delle Assicurazioni sociali e dei capi delle Missioni estere ufficiali.

Il banchetto, cordialissimo, era di circa una quarantina di coperti.

Consiglio provinciale. — Il Consiglio provinciale di Roma è convocato per martedì 20 corr., alle ore 15, in sessione ordinaria.

Nel conflitto tra i fornai. — Il Gabinetto del sindaco comunica:

« Com'è noto, l'Amministrazione comunale si è interessata per evitare possibilmente, nell'interesse della cittadinanza e delle stesse parti contendenti, un conflitto tra proprietari di forni e lavoranti.

E d'uopo constatare, dalle informazioni assunte, che mentre alle proposte di ulteriori trattative o di arbitrato messe innanzi nei colloqui avvenuti, gli operai si sono mostrati sempre favorevoli, dichiarandosi disposti a qualunque passo inteso ad evitare una rottura, prima che ogni possibilità di accordo fosse venuta meno, non così purtroppo è avvenuto da parte dei negozianti.

Ai consigli e alle esortazioni del sindaco Nathan, perchè si addivenisse ad un colloquio fra i rappresentanti delle due parti, alla presenza delle autorità politiche e cittadine, l'assemblea dei negozianti credette di rispondere col seguente ordine del giorno:

« Considerato essere impossibile accordare miglioramenti agli operai dopo che respinsero quelli proposti dai negozianti e che rappresentavano il massimo delle concessioni;

« delibera, allo stato delle cose, di non poter aprire trattative, con o senza interposte persone, con la classe degli operai panattieri ».

Questo ordine del giorno venne comunicato al sindaco il quale replicò con la lettera seguente:

« Sig. presidente dell'Associazione negozianti fornai - Città

« Prendo atto dell'ordine del giorno votato dai negozianti fornai e mi duole dover constatare che il mio tentativo per promuovere un accordo nell'interesse di ambo le parti e della cittadinanza sia stato respinto.

« L'Ufficio a me affidato m'impone il dovere di serbare attitudine neutra nei conflitti di classe pur cercando di interporre la parola di pace là dove minacciasi la guerra.

« Sciolto da ogni responsabilità in seguito al poco soddisfacente rifiuto da lei comunicatomi, lasciando a lei e ai suoi colleghi la responsabilità della loro deliberazione, a me rimarrà il compito di provvedere affinchè la cittadinanza non abbia a soffrire da contrasti tra i meno componibili dall'atteggiamento da loro assunto ».

La lettera del sindaco Nathan deve essere pervenuta ai padroni fornai prima della deliberazione da essi presa di proclamare la serrata e di procedere al licenziamento degli operai per oggi, a mezzogiorno.

Alla cittadinanza il valutare quali siano le responsabilità e su chi ricadranno effettivamente, dopo una simile determinazione voluta da chi desidera affrontare un conflitto senza preventivamente esaurire tutti i mezzi per evitarlo e per evitare che la cittadinanza rimanga non regolarmente provveduta di pane.

L'Amministrazione comunale intanto, pur serbando quella attitudine neutra impostale in tutte le lotte economiche di classe, ha preso tutte le misure perchè non manchi il pane alla cittadinanza ».

Congresso delle assicurazioni sociali. — La riunione antimeridiana di ieri del Congresso delle assicurazioni si svolse sotto la presidenza del signor Kaufman, direttore dell'I. R. Ufficio di assicurazioni di Vienna, il quale pronunziò in tedesco un applaudito discorso.

Si iniziò quindi la discussione sul tema: « Invalidità e malattie nei loro rapporti colle mutualità ».

Presero parte alla discussione i signori Bielefeldt (Germania), Kögler (Austria), Ellman (id.), Mabilleau (Francia), Lloyd Baker (Inghilterra), Luzzatti (Italia) e Millerand (Francia) che rispondendo all'on. Luzzatti ebbe parole di omaggio all'Italia.

Nella seduta pomeridiana si riprese la discussione.

Presiedettero i signori Lindstedt e Moeser.

Parlarono Simanowski (Germania), Kolm (id.), Puecher (Trieste), l'on. Cabrini (Italia), l'on. Ferrero di Cambiano (id.), Paulet (Francia).

Parlarono ancora sullo stesso argomento von Jagwitz, tedesco, Skarziusski, Dawson Miles, americani, Dutmann, germanico, commendator Paretti, italiano, Olivieri, id.

Si passò poscia a discutere il tema: « Assicurazioni per le vedove e per gli orfani ». Parteciparono alla discussione i signori Rankar Florimond (Belgio), Dutman (Germania), Manes (id), Rendu Ambrois (Francia), Kolm e Mayr.

La seduta venne tolta alle 17.

Il Congresso di medicina interna. — Alle notizie già date intorno al Congresso di medicina interna che annualmente si tiene in Roma e che segna quest'anno il XVIII, aggiungiamo altri particolari che di esso mostrano l'importanza.

Il numero dei partecipanti è notevolissimo e le migliori intelligenze cliniche d'Italia vi porteranno il contributo dei loro lavori. Il Congresso sarà tenuto al Policlinico dal 26 al 29 corrente.

Oltre alla relazione del prof. Castellino « sul significato clinico delle aritmie cardiache », a quella dei professori Tranquilli, Reale e Zoia, « sulle conseguenze dell'iperalimentazione » e quella delle « neuropatie familiari » di Massalongo, vi saranno le conferenze del Silvagni e del Maragliano « sull'esame critico dei mezzi terapeutici proposti recentemente nelle malattie gastro-intestinali, e il valore diagnostico dei raggi Röntgen ».

Sono finora annunziate le comunicazioni dei professori Ferranini dell'Università di Camerino, Schupfer di Firenze, Maragliano di Genova, Gabbi e Viola di Messina, Devoto di Milano, Calvagni di Modena, Calabresi di Napoli, Lucatello di Padova, Ascoli di Pavia, Silvestrini di Perugia, Queirolo di Pisa, Rossoni, Ascoli, Ghilarducci, Rem-Picci, Zeri di Roma, Zagari di Sassari, Bernabei di Siena.

In via eccezionale è stato prorogato il termine per le iscrizioni che possono aver luogo il giorno dell'apertura del Congresso.

Coloro però che vorranno usufruire dei ribassi delle ferrovie dello Stato e sulle linee della Navigazione generale italiana dovranno affrettarsi a mandare la loro quota di adesione al Congresso.

Per informazioni rivolgersi al prof. Giulio Galli, Policlinico Umberto I.

Congresso degli italiani all'estero. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Il commissario generale dell'emigrazione, on. Rossi, trovandosi attualmente agli Stati Uniti per motivi di servizio, ha incaricato di rappresentare il Commissariato al Congresso degli italiani all'estero il commissario comm. Egisto Rossi.

Le feste Torricelliane a Faenza. — Come è noto, si terrà di questi giorni a Firenze il grande Congresso delle scienze fisiche e matematiche, al quale interverranno le più cospicue personalità scientifiche del mondo.

Le ultime due sedute del Congresso saranno invece tenute a Faenza, dove, per la circostanza, il Comitato dell'Esposizione Torricelliana sta organizzando grandi ricevimenti in onore degli ospiti.

Il Comitato ha già rivolto invito alle Presidenze della Camera e del Senato, ed alle autorità superiori degli Istituti di scienze e lettere.

Intanto l'Esposizione di Faenza continua ad essere la mèta di numerosi visitatori. Il 26 corrente sarà anche visitata dal ministro di agricoltura, on. Cocco-Ortu.

Servizio dei vaglia internazionali. — Tutti gli uffici postali del Regno, quelli della Colonia Eritrea, quelli italiani all'estero e quelli della Repubblica di San Marino sono stati autorizzati al cambio dei vaglia internazionali ordinari con la Repubblica di Costa Rica.

I vaglia sulla Repubblica di Costa Rica sono rilasciati in lire e centesimi.

Il limite massimo di ogni vaglia è di L. 500, tanto se emesso in Italia sulla Costa Rica, quanto se rilasciato nella Costa Rica sull'Italia.

Gli uffici italiani di terza classe non possono emettere vaglia sulla Costa Rica superiori a lire 100, nè pagare quelli eccedenti detta somma, che loro pervengano dalla Repubblica.

La tassa dei vaglia sulla Repubblica di Costa Rica è fissata a 25 centesimi ogni 25 lire o frazione di lire 25.

I vaglia sono concentrati in due uffici di cambio: Genova per l'Italia e San Josè per la Repubblica di Costa Rica

Il richiedente di un vaglia pagabile nella Costa Rica deve indicare all'ufficio postale il nome ed il cognome del mittente e del destinatario, oppure il nome della Società o Compagnia rappresentate dal mittente o dal destinatario, ed il loro domicilio, nonchè quegli altri dati o particolari che valgano a maggiormente precisare il destinatario stesso.

I vaglia per la Costa Rica possono essere tratti su qualunque località di quella Repubblica; spetta all'ufficio di cambio di San Josè di trasmetterli, pel pagamento, agli uffici che meglio convenga.

I mittenti di vaglia per la Costa Rica devono versare moneta d'oro e, parimente in moneta d'oro è pagato ai destinatari, in Italia, l'importo dei vaglia provenienti dalla Costa Rica.

Nelle riviste. — *La marina mercantile italiana*, che si pubblica quindicinalmente a Genova, contiene nel numero testè edito le varie fasi, gli episodi, tutti simpaticissimi ricordi, delle feste franco-italiane a Marsiglia in occasione della visita della rappresentanza genovese a quella città. Questa specie di cronistoria, accurata ed esatta, è accompagnata con magnifiche, riuscitissime illustrazioni, con le fotografie delle personalità eminenti che di quelle feste furono ornamento. In detta cronistoria son poi riprodotti nella loro integrità alcuni degli importanti discorsi pronunziati. Altri argomenti importanti d'indole tecnica vengono svolti in detto numero della pregevole rivista.

Esposizione internazionale di applicazioni elettriche. — A Brescia, in occasione della cinquantesima annuale ricorrenza degli epici fatti del 1859 e dell'inaugurazione del monumento a Giuseppe Zanardelli, Brescia ha indetta per l'anno prossimo una Esposizione internazionale di applicazioni dell'elettricità.

All'Esposizione saranno aggiunte grandiose manifestazioni sportive, che, come il circuito aereo degli aeroplani, costituiranno un vero avvenimento mondiale; sarà circondata da tutta una serie di piccole Mostre più modeste ma di più generale interesse.

Movimento commerciale. — Il 14 corrente furono caricati a Genova 902 carri, di cui 316 di carbone pel commercio e 69 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 167, di cui 28 di carbone pel commercio e 42 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 191, di cui 109 di carbone pel commercio; a Livorno 167, di cui 61 di carbone pel commercio e 22 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 123, di cui 94 di carbone pel commercio e 4 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Etna* è partita da Port Mahon per Favignana. L'*Elba* è partita da Zanzibar il 12 ed è giunta a Mombasa il 13 corr. La *Fieramosca* è partita da Bridgeport per New York.

Marina mercantile. — I piroscafi *Siena* e *Toscana*, della Società Italia, da Santos hanno proseguito il primo per Teneriffa e Genova e il secondo per Buenos Aires.

ESTERO.

Industria italiana a Londra. — Ieri l'altro nel pomeriggio, a Londra, nella galleria Waring, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia, on. marchese di San Giuliano, e coll'intervento di numerosi invitati italiani ed inglesi, è stata inaugurata la Mostra di merletti veneziani che rimarrà aperta tre mesi.

L'ambasciatore, applauditissimo, rivolse parole di vivo encomio agli iniziatori dell'Esposizione, che è splendidamente riuscita.

Il porto di Valparaiso. — Si hanno i seguenti particolari circa i lavori del nuovo porto di Valparaiso. Li produciamo perchè potranno interessare i nostri industriali data la necessità dell'acquisto di ingenti quantità di cemento, materiale ferroviario e macchinario per l'attrezzatura del nuovo porto. Il piano dei lavori è dovuto all'ingegnere inglese Adam Scott che legò la sua fama ai lavori di fortificazione e di facilitazione portuarie di Gibilterra, l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla casa francese Batignolles, Fould et C., la direzione dei lavori all'ispettore generale dei ponti e strade Guerari. I lavori dureranno 7 anni. Il macchinario per l'attrezzatura del porto, le macchine-utensili necessarie ai lavori saranno ammesse esenti da dazio. Sull'importo dei lavori, che ammonta a più di 100 milioni di lire, il Governo garantisce l'interesse del 5 0[0, più il 2 0[0 per l'ammortamento. L'apertura del nuovo porto darà un nuovo impulso alle industrie ed al movimento commerciale del Cile tutto, che in questi ultimi tempi sono alquanto depressi e negletti.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 15. — Il ministro degli esteri, Pichon, riceverà nel pomeriggio l'ambasciatore d'Italia, conte Gallina, e l'incaricato d'affari di Germania.

CETTIGNE, 15. — L'agente diplomatico di Serbia è giunto, accolto entusiasticamente dalla popolazione, ed è stato ricevuto subito dal Principe.

BERLINO, 15. — Al principio della odierna seduta della Conferenza pei diritti di autore è stata letta la seguente risposta dell'Imperatore alle espressioni di omaggio inviategli dalla Conferenza:

« Ringrazio sinceramente la Conferenza internazionale per la revisione della Convenzione di Berna per i buoni sentimenti che si è affrettata ad esprimermi nella sua riunione nella mia capitale. Auguro di tutto cuore che i lavori della Conferenza siano coronati da tale successo che segni un'altra tappa nella via del progresso della civiltà e del cordiale accordo tra le nazioni.

« Firmato: *Guglielmo* ».

La lettura del telegramma dell'Imperatore è stata accolta con prolungati applausi.

PARIGI, 15. — I giornali hanno da Londra:

I negoziati tra Iswolsky e sir E. Grey sono virtualmente terminati. Iswolsky avrà ancora oggi una conversazione con sir E. Grey, che sarà probabilmente l'ultima. In questo caso Iswolsky ripartirebbe domani.

Iswolsky e Grey sono di parere che la questione degli stretti sia completamente distinta dalla elaborazione del programma della conferenza, colla quale, per ora almeno, non ha alcun legame. Il ministro russo non ha mai chiesto che s'includesse la questione dell'apertura degli stretti nel programma della Conferenza; ha chiesto i buoni uffici dell'Inghilterra e della Francia per aiutare la Russia a negoziare quest'apertura col Governo ottomano.

PARIGI, 15. — *Camera dei deputati.* — Si riprende la discussione del progetto di legge per l'imposta sul reddito.

Si discute l'art. 37 che riguarda i redditi delle imprese agricole.

La Commissione propone un nuovo testo per gli art. 37, 38 e 39 che tende a ridurre gli oneri dei fittavoli e dei piccoli proprietari.

PARIGI, 15. — De Belcastel presenta un'interpellanza sulla nuova valutazione delle aree fabbricabili.

Il ministro delle finanze Caillaux chiede il rinvio dell'interpellanza. Il rinvio è accordato con 399 voti contro 170.

Si riprende poscia la discussione dell'imposta sul reddito, all'art. 37, ove la discussione era rimasta.

Il ministro delle finanze Cillaux, rispondendo a parecchi oratori i quali hanno chiesto la soppressione dell'imposta sugli utili dell'agricoltura, giustifica il principio di questa imposta e dimostra che il sistema di valutazione scelto dal Governo è il più giusto ed il più semplice.

Cita degli esami ed afferma che il Governo è stato moderato più che gli è stato possibile.

La discussione viene quindi rinviata.

Il ministro Caillaux chiede di fissare le sedute antimeridiane del martedì, del giovedì e del venerdì per continuare la discussione del progetto di legge per l'imposta sul reddito.

Aynard, deputato del Rodano, combatte la proposta inveendo contro la pretesa della maggioranza di fare votare un progetto importantissimo a banchi vuoti.

La proposta Caillaux però viene approvata con 385 voti contro 195.

Il seguito della discussione viene rinviato a martedì prossimo.

Domani si discuteranno le interpellanze sulla marina.

LONDRA, 15. — *Camera dei comuni.* — Si discute il *Licenzig bill.*

Graicon, socialista, vuol sollevare la questione dei disoccupati. Dichiara che non può prendere parte alla discussione del progetto, mentre tanti lavoratori muoiono di fame.

Lo Speaker dichiara che non può accogliere la domanda ed ordina a Graicon di sedersi. Questi insiste invece a parlare.

Lo Speaker gli ordina di abbandonare la sala, ma Graicon vi si rifiuta.

Lo Speaker ordina allora all'usciere di espellere il deputato recalcitrante.

Finalmente Graicon si ritira non senza qualificare però gli altri deputati socialisti di traditori.

Dopo questo incidente la Camera riprende la discussione del *bill.*

LAROCHELLE, 15. — Il sommergibile *Fresnel*, nuovo tipo di sottomarino di 350 tonnellate e di 60 metri di lunghezza, era partito stamane da Rochefort per fare degli esperimenti. Esso ha urtato alle ore 6 nella gettata all'entrata di Lapalice ed ha subito avarie. La nave è affondata, malgrado i soccorsi apportati dal vapore *Nenuphar.* L'equipaggio è salvo.

Le operazioni per rimettere a galla il sommergibile saranno immediatamente iniziate.

LONDRA, 15. — Iwolsky è partito stasera.

BUDAPEST, 15. — La Commissione dell'esercito ha discusso oggi il bilancio della guerra.

Il ministro della guerra Schoenaich ha espresso la sua soddisfazione per le parole di elogio e di fiducia rivolte all'esercito. Ha dichiarato che sebbene esamini severamente la situazione dell'esercito, tuttavia è pieno di fiducia per l'avvenire.

La Commissione ha indi intrapreso la discussione degli articoli ed ha approvato i crediti per gli aumenti degli stipendi agli ufficiali e per il miglioramento del vitto ai soldati.

Il seguito della discussione è stato rinviato a domani.

PRAGA, 15. — Nell'odierna seduta della Dieta è continuato l'ostruzionismo. Sono avvenute scene deplorevoli. I deputati si sono scambiate vivaci ingiurie e sono venuti alle mani: alcuni hanno avuti strappati gli abiti ed altri hanno riportato contusioni e graffiature alla faccia. Alcuni deputati czechi sono stati imbrattati dall'inchiostro dei calamai lanciati contro di loro da alcuni deputati tedeschi.

La seduta è stata sospesa e poi ripresa, ma, continuando i tumulti, si dovette togliere.

BUDAPEST, 15. — Essendosi rifiutata l'Unione degli operai delle ferrovie di obbedire ad alcuni ordini, il ministro del commercio ha sospeso il funzionamento dell'Unione stessa ed ha ordinato una nuova inchiesta su di questa.

TRIESTE, 15. — In seguito al boicottaggio delle navi del Lloyd austriaco nei porti turchi, la direzione generale del Lloyd ha ordinato ai vapori che si trovano nei porti del Levante di continuare il loro viaggio secondo l'itinerario prestabilito e di rispedire a Trieste il carico nel caso che fino al loro ritorno non si fossero ristabilite le condizioni normali che rendessero possibile lo scarico delle merci nei singoli porti di destinazione.

LONDRA, 15. — Una Nota comunicata ai giornali dice che Iswolsky, intervistato prima della sua partenza, si è dichiarato entusiasta della accoglienza fattagli ovunque a Londra e si è mostrato molto ottimista per la situazione.

Il ministro Iswolsky ha detto che le numerose prove di buona volontà che gli sono state date sono di ottimo augurio per lo sviluppo delle relazioni cordiali fra i due paesi, che hanno entrambi potenti ragioni di cooperare alla causa della pace.

LONDRA, 15. — La Nota del *Foreign Office* comunicata ai giornali, dice:

Lo scambio di vedute che ebbe luogo fra Iswolsky e sir E. Grey, ha condotto ad un accordo completo sull'indirizzo da seguirsi riguardo la situazione in Oriente creata dai recenti avvenimenti.

A tale effetto si è stabilito l'accordo sulla necessità di una conferenza; ma perchè questa possa riuscire a riaffermare il rispetto del diritto delle genti e indennizzare quelle nazioni che hanno sofferto per la violazione dei trattati internazionali è necessario che la sua portata sia limitata a che la conferenza si limiti alla soluzione delle questioni derivanti dalla violazione recente del trattato di Berlino.

VIENNA, 16. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Sofia: Le autorità dei Dardanelli hanno impedito al vapore *Boris*, della Compagnia di navigazione bulgara, di sbarcare e imbarcare passeggeri e merci.

Il *Boris* ha continuato la sua rotta per il Pireo.

COSTANTINOPOLI, 16. — La *Cheik ul Islam* ha dato le sue dimissioni, ma la Porta non le ha accettate.

PRAGA, 16. — In seguito ai tumulti avvenuti durante la seduta di ieri, la Dieta è stata aggiornata.

ATENE, 16. — Si ha da La Canea: La Commissione eletta dalla Camera cretese per esercitare provvisoriamente il potere esecutivo ha diretto al Re degli Elleni il seguente dispaccio:

« Comunicando rispettosamente a Vostra Maestà che la Camera cretese, riunita in sessione straordinaria, ha votato l'indipendenza dell'isola e la sua unione al Regno greco per formarne un solo Stato costituzionale indivisibile e che ha invitato pure Vostra Maestà ad occupare e a governare l'isola, preghiamo la

Maestà Vostra affinchè voglia accettare tale decisione della Camera cretese.

« Il presidente del Comitato esecutivo, Michelidakis; i membri Venizelos, Logiadis, Pologiorgis e Petichakis ».

LONDRA, 16. — Una nota del *Foreign Office* comunicata ai giornali, dice:

La conferenza deve avere lo scopo di provvedere anzitutto a compensi alla Turchia, punto sul quale le potenze sembrano essere d'accordo, e di prendere pure misure tendenti a rafforzare definitivamente il regime attuale della Turchia, il quale offre la migliore garanzia pel mantenimento della pace.

Si spera così che sarà possibile accettare le vedute ragionevoli dei piccoli Stati balcanici, pur che esse non rechino danno alla Turchia.

Vi è ragione infine di credere che la questione cretese sarà risolta in modo soddisfacente, quantunque essa sia provvisoriamente isolata dal campo della Conferenza, dovendo discutersi fra la Turchia e le quattro potenze protettrici.

Bisogna sperare che le vedute su questi punti si raccomanderanno per la loro moderazione, la loro ragionevolezza ed il loro disinteresse alla accettazione delle potenze firmatarie del trattato di Berlino, con le quali è essenziale vi sia dapprima un amichevole scambio di idee sulle questioni.

Non si ha l'intenzione di sottoporre la questione degli stretti alla Conferenza. L'una questione che interessa tanto la Russia quanto la Turchia. La Russia non ha alcun desiderio di risolverla in un senso ostile alla Turchia o di cercarvi un compenso, poichè essa si recherà alla Conferenza come una delle potenze disinteressate.

Gli argomenti che derivano dalla Convenzione anglo-russa sono stati finora discussi in un senso che ha provato una piena identità di vedute tra i ministri Grey ed Iswolsky, identità che permette una continuazione della cooperazione cordiale ed armonica dei due Governi nella sistemazione delle questioni dell'Asia centrale.

COSTANTINOPOLI, 16. — L'ambasciatore austro-ungarico, marchese Pallavicini, ha fatto nuovi ed energici passi presso il Gran Visir e presso i ministri degli esteri e dell'interno in seguito al boicottaggio contro le merci austro-ungariche, all'incidente di Giaffa e specialmente in seguito agli avvenimenti che si frappongono allo scarico ed al carico delle navi del Lloyd.

Il marchese Pallavicini ha rilevato che gli scaricatori sono sobillati ed ha ricordato le sgradevoli conseguenze che tali fatti possono produrre.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

15 ottobre 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.90
Barometro a mezzodì	753.28
Umidità relativa a mezzodì	52.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 21 8.
	minimo 17.7.
Pioggia in 24 ore	gocce.

15 ottobre 1908.

In Europa: pressione massima di 769 sulla Russia centrale e Carpazi, minima di 754 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque disceso fino a 4 mm sulle Marche; temperatura irregolarmente variata; pioggie sparse sul Veneto, Lombardia, Emilia, Italia centrale, Napoletano ed isole.

Barometro: 762 Sardegna, massimo a 765 in Val Padana.

Probabilità: venti deboli o moderati tra nord e levante; cielo generalmente nuvoloso con pioggie sparse.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 15 ottobre 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	21 4	14 8
Genova	sereno	calmo	21 5	16 0
Spezia	sereno	calmo	22 8	13 4
Cuneo	sereno	—	17 2	9 0
Torino	sereno	—	17 8	11 0
Alessandria	sereno	—	19 6	8 4
Novara	sereno	—	21 8	10 5
Domodossola	1/4 coperto	—	18 0	5 3
Pavia	nebbioso	—	21 5	8 4
Milano	1/4 coperto	—	20 5	11 5
Como	1/2 coperto	—	18 9	11 1
Sondrio	sereno	—	16 8	10 0
Bergamo	3/4 coperto	—	17 3	13 0
Brescia	3/4 coperto	—	17 8	13 0
Cremona	nebbioso	—	18 9	10 6
Mantova	nebbioso	—	22 0	15 0
Verona	coperto	—	16 4	*11 8
Belluno	sereno	—	16 2	10 5
Udine	3/4 coperto	—	22 8	13 8
Treviso	3/4 coperto	—	21 0	13 0
Venezia	3/4 coperto	calmo	19 8	14 0
Padova	coperto	—	19 4	13 7
Rovigo	coperto	—	17 2	10 0
Piacenza	nebbioso	—	17 6	9 0
Parma	1/4 coperto	—	18 0	11 5
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	16 4	13 0
Modena	1/2 coperto	—	17 7	12 5
Ferrara	—	—	—	—
Bologna	3/4 coperto	—	16 8	13 3
Ravenna	coperto	—	16 3	11 2
Forlì	3/4 coperto	—	17 8	11 4
Pesaro	3/4 coperto	calmo	18 0	12 0
Ancona	3/4 coperto	legg. mosso	19 0	11 0
Urbino	coperto	—	15 1	11 8
Macerata	coperto	—	16 2	11 6
Ascoli Piceno	coperto	—	19 8	13 5
Perugia	1/2 coperto	—	19 9	12 4
Camerino	coperto	—	15 1	11 0
Lucca	sereno	—	20 5	11 3
Pisa	sereno	—	23 3	12 6
Livorno	sereno	calmo	22 0	13 5
Firenze	sereno	—	21 0	12 5
Arezzo	1/2 coperto	—	19 8	13 4
Siena	sereno	—	18 0	13 5
Grosseto	sereno	—	20 6	13 5
Roma	coperto	—	19 6	15 7
Teramo	piovoso	—	20 0	13 3
Chieti	piovoso	—	18 3	13 5
Aquila	coperto	—	19 1	11 5
Agnone	coperto	—	18 4	10 2
Foggia	coperto	—	23 7	13 9
Bari	coperto	calmo	19 8	12 0
Lecce	nebbioso	—	21 4	12 3
Caserta	3/4 coperto	—	25 0	15 4
Napoli	coperto	legg. mosso	22 3	16 5
Benevento	coperto	—	24 0	10 0
Avellino	1/4 coperto	—	20 8	11 0
Caggiano	coperto	—	21 7	14 0
Potenza	1/2 coperto	—	19 6	9 0
Cosenza	1/2 coperto	—	23 0	11 8
Tiriolo	coperto	—	22 2	11 9
Reggio Calabria	sereno	calmo	25 0	16 0
Trapani	3/4 coperto	calmo	24 7	16 9
Palermo	coperto	calmo	25 0	14 9
Porto Empedocle	coperto	calmo	22 5	17 8
Caltanissetta	nebbioso	—	19 0	14 0
Messina	1/2 coperto	calmo	23 0	17 6
Catania	1/4 coperto	calmo	23 8	16 2
Siracusa	1/2 coperto	calmo	23 9	14 8
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	26 5	8 5
Sassari	1/4 coperto	—	22 8	14 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*